

Giorgio Pino

*Pensieri spettinati sugli studi di Giurisprudenza e sulla  
Filosofia del diritto*

Sono molto grato al Professor Montanari per aver organizzato questa occasione di incontro e di discussione sullo stato attuale della didattica della Filosofia del diritto, sia per l'importanza in sé di questo momento di riflessione comune, sia perché non posso fare a meno di pensare, in questa occasione, ad un altro incontro analogo organizzato in passato sempre dal Professor Montanari. A quell'incontro io non ero presente, per ragioni anagrafiche (frequentavo allora il terzo o forse il quarto anno dei miei studi giuridici), ma il volume che ne è nato ha poi influenzato profondamente il mio modo di fare filosofia del diritto, sia dal punto di vista della ricerca sia da quello della didattica<sup>1</sup>.

Queste mie brevi riflessioni o impressioni saranno dedicate per un verso allo stato degli studi giuridici in generale, e per altro verso alla filosofia del diritto in particolare.

## 1. Gli studi giuridici in Italia, oggi

È sotto gli occhi di tutti lo stato di crisi che stanno attualmente vivendo gli studi giuridici in Italia. Nel quadro di una generalizzata sfiducia nei confronti dell'istituzione universitaria italiana, gli studi giuridici in particolare stanno vivendo un momento di forte contrazione: rispetto a meno di dieci anni fa, i corsi di studi di tipo giuridico hanno perso circa un terzo degli studenti, con punte di quasi la metà in alcune sedi<sup>2</sup>. I fattori di questa crisi possono essere i più disparati, molti dei quali del tutto esterni al corso di studi in Giurisprudenza in sé considerato (la crisi economica generale, la riduzione del comparto pubblico, che rende più aleatoria l'aspettativa di accesso ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, la percezione di saturazione di alcune libere professioni), e non cercherò di indagarli qui. Intendo invece provare a formulare qualche idea su alcuni limiti della didattica nei corsi di laurea in Giurisprudenza, e su come si potrebbe provare a superarli.

1 *Filosofia del diritto: identità scientifica e didattica, oggi*, a cura di B. Montanari, Giuffrè, Milano, 1994. Nel mio personalissimo itinerario di formazione filosofico-giuridica, hanno influito in maniera particolare i saggi di Riccardo Guastini e di Letizia Gianformaggio.

2 Si veda l'inquietante insieme di dati ricostruito da R. Caso, *Il diritto non abita più qui: la crisi degli studi giuridici tra dati e domande*, in [www.roars.it](http://www.roars.it), 14 febbraio 2016.

Un primo tipo di questioni riguarda la didattica in sé, per come viene generalmente impartita nell'ambito dei Dipartimenti di Giurisprudenza (le ex Facoltà di Giurisprudenza)<sup>3</sup>. Da questo punto di vista, mi pare di poter dire che gli studi giuridici impartiti nelle Università italiane siano caratterizzati da un approccio tutto sommato troppo *libresco*. Metto subito le mani avanti. Ciò che intendo per approccio libresco non ha nulla a che fare con l'uso dei libri e della carta, o anche delle lezioni frontali *ex cathedra*, a fini didattici, a tutto vantaggio delle nuove tecniche e strumenti di comunicazione. Niente di più lontano da ciò che intendo. Di fatto, sono fermamente convinto che l'uso del *powerpoint* a lezione sia da bandire dalle aule di giurisprudenza, ad eccezione delle rare occasioni in cui si debbano presentare formule o grafici o cose simili. Credo inoltre che dovrebbe essere vietato agli studenti portare il laptop a lezione, a meno che non si voglia avere un'intera classe dedita a chattare e allo shopping online mentre il docente è impegnato ad impartire un'appassionante lezione sulla distinzione tra disposizione e norma. Per approccio libresco intendo invece dire due cose diverse, ma che forse condividono più di una ragione di fondo.

Gli studi giuridici impartiti in Italia sono libreschi innanzitutto perché caricano troppo peso sull'aspetto delle nozioni, delle regolette, degli istituti, delle concettuologie, spesso presentati dalla manualistica in una prospettiva che riproduce il codice, lo duplica, lo rispecchia non solo o non tanto negli specifici contenuti, ma nell'aspirazione sistematica. La manualistica giuridica italiana standard, con poche meritevoli eccezioni<sup>4</sup>, è caratterizzata da un impianto più sistematico che problematico, in cui maggior sforzo è profuso nel collocare ogni regola, istituto ecc. all'interno del sistema razionale del diritto, anziché a spiegarne e vagliarne le ragioni storiche, economiche, sociali, politiche. Il diritto vigente viene così presentato e spiegato come un sistema razionale, completo, coerente (certo, con qualche occasionale sbavatura al suo interno), anziché come una tecnica di soluzione di problemi sociali ed economici, o di ingegneria politico-sociale, che risponde ad interessi e che può contenere incongruenze di vario tipo. Quello che viene perso è, propriamente, la dimensione problematica e progettuale del diritto: si insegna e si impara il "cosa" del diritto vigente, ma assai meno il "perché" (tornerò su questo).

3 Stendo un velo pietoso sul modo in cui la comunità accademica italiana, quasi nella sua interezza, ha accettato di buon grado la soppressione ad opera della legge Gelmini delle vecchie Facoltà, e la loro rinominazione/trasfigurazione in "Dipartimenti" (questi ultimi, come è noto, non hanno niente a che fare con i Dipartimenti come esistevano prima della riforma). Oltre alla consistente perdita di autonomia delle ex-Facoltà-ora-Dipartimenti, che nel nuovo assetto normativo sono del tutto schiacciati dal Consiglio di Amministrazione, mi pare che ci sia stata una notevole mancanza di orgoglio accademico e professionale nell'accettare passivamente questa trasformazione/ridefinizione, che porta con sé un sottotesto di sapore burocratico, produttivistico ed efficientistico. Siamo in attesa della prossima riforma in cui saremo probabilmente rinominati come "ufficio di giurisprudenza" o "sportello per gli studi giuridici".

4 Un buon esempio di manuale ispirato ad un approccio diverso da quello standard è a mio parere R. Bin e G. Pitruzzella, *Diritto costituzionale*, Giappichelli, Torino, attualmente giunto alla sedicesima edizione.

Gli studi giuridici sono libreschi, poi, perché durante i cinque anni di corso (che di fatti possono anche facilmente diventare sei o sette) lo studente di giurisprudenza si misura pressoché esclusivamente con libri, con poca o nessuna attenzione alla pratica, anche nella sua accezione più banale: sentenze, contratti, atti costitutivi di società, atti di citazione, raramente varcano la soglia delle aule di giurisprudenza. Dove però, in compenso, gli studenti apprendono i dettagli di tutte le tre – o erano otto? – diverse teorie sulla natura giuridica della cambiale. In un corso di studi che è già piuttosto lungo, e che riversa sul mercato del lavoro studenti che dovranno spesso sobbarcarsi ulteriori anni di studio e di tirocinio (le scuole di specializzazione legali, i vari tirocini professionali), mi sembrerebbe una buona idea che quantomeno le materie degli ultimi due anni del corso avessero un taglio decisamente più professionalizzante: non sto pensando a niente di particolarmente sconvolgente, ad esempio basterebbe che in queste materie (quelle che spesso sono chiamate materie “avanzate”, o “progredite”, o “II”) si insegnasse agli studenti a fare un atto di citazione o a stilare un contratto, o a fare una simulazione processuale (le *moot court*) o una mediazione. In questo quadro, un esperimento interessante che è già stato avviato in alcuni corsi di studio è quello delle “cliniche legali”, in cui alcuni studenti selezionati sono messi a confronto con problemi reali, ad esempio in materia di diritto dell’immigrazione o di diritti dei consumatori. Infine, non sarebbe una cattiva idea se gli studenti di Giurisprudenza potessero iniziare già prima della laurea qualche forma di tirocinio in studi legali, in aziende, in organi giudiziari o in pubbliche amministrazioni (come accade in parte nei corsi di studio in medicina). Insomma, si tratta di immaginare dei modi affinché il percorso di studi giuridici non sia qualcosa di totalmente avulso dalla realtà lavorativa che gli studenti dovranno affrontare una volta che avranno la laurea in tasca.

Un secondo tipo di questioni sulla didattica negli studi giuridici è ancora più di fondo, e riguarda la selezione del corpo docente. Non mi sto riferendo alla qualità dei processi di selezione, che notoriamente conosce alti e bassi. Mi sto riferendo invece a quel meccanismo corporativo di autoprotezione delle scuole accademiche che va sotto il nome di Settore Scientifico Disciplinare (SSD). Ebbene sì, lo confesso: sono per l’abolizione degli SSD. Il giurista – *qualunque* giurista – dovrebbe essere in grado di guardare a tutti i profili dei problemi giuridici, e dovrebbe essere in grado di insegnare anche materie diverse da quella in cui è specializzato. E, va da sé, dovrebbe essere in grado di farsi capire anche da, e di essere interessante per, i cultori di specializzazioni diverse dalla sua. Insomma, i nostri Dipartimenti di Giurisprudenza non dovrebbero essere popolati da professori di Filosofia del diritto, di Diritto commerciale, di Diritto penale ecc., ma semplicemente da professori di Diritto.

## 2. La didattica della filosofia del diritto

Se il giurista dovrebbe essere un giurista “generalista” (quantomeno nella sua potenziale capacità didattica), quale ruolo per il filosofo del diritto? Il filosofo del diritto deve innanzitutto essere un giurista anche lui – idealmente, dovrebbe essere

un “pangiurista”, come Guastini ha detto di Tarello. Ciò significa che dovrebbe essere in grado di dialogare e di confrontarsi con gli altri giuristi, visto che si occupa dello stesso diritto di cui si occupano i giuristi; e che dovrebbe avere la consapevolezza di partecipare alla formazione di giuristi.

Ebbene, in che modo il filosofo del diritto può dare uno specifico contributo alla formazione di giuristi? Semplicemente, mostrando cosa c'è *dietro* le regole, gli istituti, i concetti che sono insegnati nei corsi di diritto positivo: la storicità, la contingenza delle categorie giuridiche, il loro essere frutto di decisioni umane (così come, a volte, possono essere frutto di pura inerzia); e insegnando a cercare la *ratio* delle regole, a vedere se la *ratio* originaria è ancora valida e se la regola è ancora utile nei confronti della *ratio* che la ispira. Ovviamente, non sto dicendo che questa indagine debba essere fatta in dettaglio, regola per regola e istituto per istituto, all'interno dei corsi di filosofia del diritto; piuttosto, il corso di Filosofia del diritto dovrebbe mostrare che questa ricerca *deve* essere fatta, e dovrebbe fornire al giurista in formazione gli strumenti per farla. Inoltre, il corso di Filosofia del diritto dovrebbe mostrare lo spazio delle argomentazioni e delle possibilità all'interno del diritto, e mostrare che il diritto è non solo un sistema razionale, ma è anche e soprattutto il luogo del conflitto; il conflitto è endemico al diritto, sia nel senso ovvio che il diritto è un modo pacifico di soluzione di conflitti di interessi; sia nel senso che il diritto è attraversato da conflitti interni (tra norme appartenenti a livelli diversi) ed esterni (tra norme giuridiche ed esigenze morali, ad esempio).

In poche parole, il filosofo del diritto dovrebbe spiegare agli studenti – studenti di Giurisprudenza, che per cinque lunghi anni vengono addestrati a guardare la realtà quasi esclusivamente dal punto di vista delle norme giuridiche – che il diritto vigente non è necessariamente un valore, che l'obbedienza al diritto, così come la disobbedienza, sono entrambe delle posizioni possibili e legittime, ma in ogni caso devono essere *ragionate*. Dovrebbe spiegare che tutto nel diritto è soggetto a critica, e che la critica del diritto è un aspetto della discussione “civile”; dovrebbe insegnare a non confondere la definitività di una decisione (del legislatore, di un giudice, di una Corte costituzionale) con la sua indiscutibilità.

Questi miei ragionamenti all'apparenza molto astratti e retorici, hanno in realtà anche alcune precise conseguenze sul posto della Filosofia del diritto nell'ordinamento didattico di Giurisprudenza. Infatti, se la Filosofia del diritto è, in breve, addestramento alla riflessione critica sul diritto, allora è evidente che per addestrare alla riflessione critica occorre che gli studenti abbiano già acquisito dei minimi rudimenti dell'oggetto della critica stessa, cioè del diritto. La conseguenza è che l'insegnamento della Filosofia del diritto non dovrebbe essere impartito al primo semestre del primo anno del corso di studi in Giurisprudenza: quella collocazione espone infatti l'insegnamento della Filosofia del diritto al rischio o di essere impartita come una generica introduzione al diritto, oppure di risolversi nell'offrire agli studenti concetti e strumenti che non sanno ancora bene a cosa dovranno applicare. Nel curriculum degli studi giuridici l'insegnamento della Filosofia del diritto dovrebbe essere quantomeno al secondo semestre del primo anno, accompagnata poi da un'altra materia di ambito filosofico-giuridico in anni più avanzati (il terzo o il quarto).

Concludo queste brevi e disordinate osservazioni con quello che potremmo chiamare “il paradosso delle materie culturali”. Per materie “culturali”, espressione quanto mai inappropriata, intendo quelle materie che non hanno strettamente ad oggetto la spiegazione del diritto positivo vigente: dunque in particolare la Filosofia del diritto (ad includere anche la Sociologia del diritto, l’Antropologia giuridica, ecc.), le materie romanistiche, e le materie storico-giuridiche (mentre le materie comparatistiche hanno uno status un po’ ibrido da questo punto di vista). Tralascio l’involontaria ironia che emerge dai ciclici tentativi da parte di alcuni giuristi “positivi” di sospingere queste materie “culturali”, in una sorta di ridotta, come a rifiutare la possibilità che negli studi giuridici abbia qualche importanza un approccio “culturale”, e che anche le materie di diritto positivo possano avere un rilievo “culturale”, o possano essere insegnate con risvolti di tipo “culturale”. Ebbene, il paradosso delle materie “culturali” è che proprio un corso di studi giuridici tendenzialmente professionalizzante (come io stesso ho sostenuto che debba essere) ha maggiore bisogno delle materie “culturali”: se non altro perché l’insegnamento delle materie di diritto positivo, per di più se intese in senso professionalizzante, trasmette un sapere fatalmente destinato all’obsolescenza.

Il paradosso, allora, è che proprio in un corso di studi giuridici tendenzialmente professionalizzante si avverte maggiormente la necessità delle materie “culturali”: per formare giuristi dotati di senso critico e non solo di nozioni; giuristi capaci non solo di usare gli strumenti giuridici, ma anche di controllarli, di cambiarli, e di immaginarne di nuovi e di diversi.